



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA SEZ.STACCATA DI LATINA

SEZIONE 40

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GARGANI	ANGELO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MACALUSO	ENRICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	COLETTA	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7955/09  
spedito il 26/11/2009
- avverso la sentenza n° 294/10/2008  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FROSINONE  
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO FROSINONE

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC102T300197/2007 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC102T300197/2007 IRAP 2003

SEZIONE

N° 40

REG.GENERALE

N° 7955/09

UDIENZA DEL

22/02/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

203/40/12

PRONUNCIATA IL:

22 FEB. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22 MAG. 2012

Il Segretario

*A. Pinna*

La Società [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante, impugnava, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Frosinone, sulla base del processo verbale di constatazione redatto in data 9.11.2006 dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Frosinone - aveva proceduto a rettificare il reddito d'impresa dichiarato per l'anno d'imposta 2003, disconoscendo costi per complessivi € 126.129,00 e presumendo ricavi non dichiarati per € 117.876,00 con conseguente maggiore IVA per € 48.800,00, maggiore IRAP per € 9.432,00, nonché un reddito netto d'impresa di € 252.900,00, oltre interessi e sanzioni correlate.

La società ricorrente eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza dell'accertamento impugnato, in quanto l'Ufficio nell'effettuare la rettifica, aveva tenuto conto esclusivamente di quanto indicato nel citato processo verbale di constatazione.

Sosteneva che l'Ufficio aveva considerato solo parzialmente la contabilità che la Guardia di Finanza aveva ritenuto corretta e precisava che il disconoscimento dei costi sostenuti per sei dipendenti della [REDACTED] non era stato giustificato dall'Ufficio, che si era basato sulla sola dichiarazione del sig. [REDACTED] che asseriva di non ricordarne i nominativi essendo trascorsi ormai tre anni.

Inoltre, sosteneva che l'Ufficio aveva, a torto, ritenuto l'acquisto di beni in nero sulla base del rinvenimento di effetti cambiari firmati e pagati in favore della [REDACTED] ancor prima della fornitura dei beni, mancando del tutto i requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 39 del D.P.R. 600/73.

Precisava, inoltre, che trovandosi in difficoltà economiche era costretta a pagare le prestazioni e le forniture in anticipo ragion per cui detti pagamenti devono considerarsi effetti di favore con funzione di garanzia per il finanziamento ricevuto, il che fa venir meno la presunzione di operazioni inesistenti ed acquisti senza fattura.

Concludendo, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento.

L'Ufficio, con l'atto di costituzione in giudizio e con la successiva memoria, ha eccepito, in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 16, comma 3, nonché degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 546/92, dal momento che il ricorso è stato notificato all'Ufficio a mezzo posta espressa, non raccomandata e senza avviso di ricevimento, contravvenendo alle tassative regole dettate dal D.Lgs. 546/92 e neppure da quanto stabilito dalla legge 890/82 in materia di notifiche a mezzo del servizio postale.

Contestava poi, quanto dedotto dalla società e precisava che per i fatti accertati dalla Guardia di Finanza era stato instaurato procedimento penale e che il sig. [REDACTED], unitamente ad altre persone, era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 81 del codice penale e all'art 2 del D.Lgs. 74/2000 per evasione d'imposta per gli anni 2003 e 2004. M

La Commissione, ritenuta fondata la censura preliminare formulata dall'Ufficio, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Compensate le spese.



Con atto di appello la società ha sostenuto la validità della notifica effettuata tramite la ██████████ in quanto l'art. 18 del D.Lgs. 261/99 attribuisce alle persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Ha quindi richiamato "in toto" quanto dedotto con il ricorso introduttivo.

Con note di costituzione l'Ufficio, dopo aver chiesto la riunione dei procedimenti incardinati dalla società e del socio amministratore, ha insistito sulla inammissibilità del ricorso e, nel merito, su quanto già sostenuto con gli atti depositati nel giudizio di primo grado.

#### Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti di causa, ritiene il ricorso inammissibile per la tardività dell'introduzione, in quanto è pervenuto all'Agenzia delle Entrate il 12.11.2007, non essendo valida, certa e certificata la spedizione a mezzo servizio poste private degli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e ciò in virtù delle disposizioni dettate dall'art. 4 -comma 5- del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 sulle regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari. Secondo le definizioni della fornitura dei servizi postali (cfr art. 1, comma 2, punto l del D.Lgs. 261/1999) l'"invio raccomandato" è il servizio che consiste nel garantire contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario.

Gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (cfr art. 4 comma 5 D.Lgs 261/99) sono riservati al servizio universale ed in Italia solo la società Poste Italiane S.p.A. è fornitore del servizio universale che assicura le prestazioni in tutti i punti del territorio nazionale, in tutti i giorni lavorativi e senza discriminazioni; per questo motivo il servizio fornito da una società privata non è valido o quanto meno non certifica la certezza della data di spedizione prevista dall'art.16, commi 2-3-5, del D.lgs. 546/92. Solo il servizio postale universale può attestare la data della spedizione e per l'esecuzione di una notificazione o, comunque, per la spedizione di un atto nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, il legislatore prevede anche la scelta della "raccomandata con avviso di ricevimento" facendo riferimento all'utilizzazione del servizio postale universale, cioè di quello fornito su tutto il territorio nazione da Poste Italiane S.p.A., alla quale, in virtù del citato art. 4, comma 5, del D.Lgs. 261/1999, ha riservato in via esclusiva e senza deroghe gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Le formalità finalizzate a dare certezza della spedizione dell'atto e al suo ricevimento da parte del destinatario costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti, con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei servizi di accettazione e recapito di corrispondenza che possono essere dati in concessione ad agenzie private.

Nel caso in esame, la spedizione del ricorso all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Frosinone, a mezzo del servizio ██████████, non certifica l'effettiva e certa



data poiché si tratta di consegna simile ad una agenzia di recapito non equiparabile alla spedizione mediante lettera raccomandata del servizio universale che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 261/1999 ha l'esclusività, con riserva per gli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Il concessionario del servizio recapito postale privato, pur essendo autorizzato dal Ministero delle Comunicazioni in virtù del D.M. 4 febbraio 2000 n. 3 di concerto con il decreto del 15 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e Finanze, può espletare i servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, essendo quest'ultime espressamente escluse nel relativo decreto di licenza e/o di concessione.

Ne consegue che, non essendo la [REDACTED] autorizzata e/o abilitata (e se lo fosse sarebbe in violazione dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 261/1999) a certificare la tempestività dell'impugnazione con l'invio raccomandato del ricorso amministrativo e/o giudiziario, la data di proposizione del ricorso deve considerarsi quella della ricezione dell'atto, nella fattispecie avvenuta il 12.11.2007, come da ricevuta prodotta, quando il termine ultimo per la proposizione del ricorso era già scaduto il 10.11.2007 e, quindi, tardivo in violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 546/1992.

In conclusione, l'eccezione sulla tardività dell'introduzione del ricorso della parte resistente va accolta e tutti gli altri motivi risultano assorbiti per tale irregolarità di procedura.

Per quel che concerne le spese del giudizio, in applicazione di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 546/92, appare opportuno condannare la parte soccombente al pagamento della somma di € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri accessori.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00(duemila/00) oltre oneri accessori.

Così deciso in Latina il 22.2.2012

Il Relatore  
Dott. Enrico Maraluso

Il Presidente  
Dott. Angelo Gargani